MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dunque prego di riflettere che nella legge giudiziaria non è scritto in nessuna parte, quale sia la posizione di carriera che hanno questi vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello rimpetto agli altri funzionari a cui ora verrebbero pareggiati per lo stipendio. Il Governo però ne suole tenere un conto speciale. Lo ha tenuto per il passato e lo terrà per l'avvenire. A me pare che ora non occorra di scrivere questo nella legge. Miglioriamo per ora la loro condizione materiale; è pur sempre un beneficio. Ma quanto alla loro carriera, voi potete raggiungere lo scopo di conservarla qual'è, senza dichiarare la massima che essi hanno un grado superiore, poichè ciò sta nel fatto, ed è derivato da quella condizione anormale, notata dall'onorevole Della Rocca, ossia dacchè la condizione di questi funzionari è così speciale, che il Governo ha sempre creduto, in via di equità e di convenienza, di tenerne un conto speciale nelle promozioni. E siffatta considerazione si applica singolarmente a quelli che già avevano questa qualità nel tempo passato prima della nuova legge giudiziaria, come anche a quelli che fino al giorno d'oggi l'acquistarono, atteso che essi si trovavano in una condizione più vantaggiosa. Ora io dichiaro che il Governo continuerà a tenere conto di questa condizione, e che non intende punto di mutare le prospettive di carriera che appartengono ai detti funzionari. Parmi che, in seguito a questa mia dichiarazione, gli onorevoli proponenti possano con sicurezza ritirare la loro proposta.

FUSCO. Io prendo atto di questa dichiarazione del signor ministro.

MORRONE. Se le dichiarazioni che fa l'onorevole guardasigilli volessero significare che il grado dei vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello non è inferiore al grado dei cancellieri di pretura e degli altri, io le accetto, e sono pronto a ritirare l'aggiunta. Spiego la mia idea. Se nella mente dell'onorevole guardasigilli sta che il grado di questi vice-cancellieri aggiunti delle Corti d'appello non è inferiore al grado dei cancellieri di pretura e degli altri funzionari di cui è parola nell'articolo, io accetto le sue dichiarazioni, lo ringrazio, e ritiro, anche a nome dei miei colleghi, l'aggiunta che ho presentata.

DELLA ROCCA. Vorrei fare anche io una dichiarazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per soddisfare il desiderio dell'onorevole Morrone, io dichiaro una seconda volta, che con questa disposizione il Governo non intende punto di mutare o deteriorare la condizione dei vice-cancellieri aggiunti presso le Corti d'appello per ciò che riguarda la loro carriera.

Lieto il Governo di cogliere una occasione per migliorare intanto la loro posizione materiale, la quale, come fu notato, è stata deteriorata dalla legge nuova in confronto dell'ordinamento napoletano, io non intendo però che, quanto alla carriera, debba essere punto mutata la loro posizione.

Mi pare di non poter fare una dichiarazione più precisa ed appagante di questa.

DELLA ROCCA. Giacchè i miei egregi amici sono tutti contenti delle assicurazioni del ministro, io mi unisco a loro, e con tutta contentezza voteremo quest'articolo. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morrone ritira la sua aggiunta.

L'onorevole Catucci è anch'esso contento?

CATUCCI. Sono contento.

PRESIDENTE. Bene.

Rileggo l'articolo 5:

« Per gli effetti della formazione della graduatoria generale saranno considerati del medesimo grado e stipendio e compresi e mantenuti in un unico elenco i cancellieri di pretura, i vice-cancellieri di tribunale, i vice-cancellieri aggiunti di Corte d'appello, i segretari dei procuratori del Re e i sostituti segretari delle procure generali.

« Saranno pure considerati del medesimo grado e compresi e mantenuti in un unico elenco i vice-cancellieri aggiunti dei tribunali, i vice-cancellieri di preture e i sostituti segretari aggiunti delle procure generali. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 6. I vice-cancellieri aggiunti delle Corti di appello e dei tribunali, ed i sostituti segretari aggiunti delle procure generali non oltrepasseranno in complesso il numero di 450, e saranno distribuiti fra le diverse autorità giudiziarie con decreto reale da pubblicarsi insieme alla presente legge.

« I vice-cancellieri di pretura non oltrepasseranno in complesso il numero di 1450, e saranno applicati alle varie preture secondo i bisogni del servizio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli aumenti di stipendio stabiliti negli articoli 4 e 5 avranno luogo di mano in mano che diverranno disponibili i fondi per effetto della riduzione del numero dei funzionari di cui all'articolo 6.

« Agli alunni e scrivani nominati prima dell'attuazione della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 274 della legge sull'ordinamento giudiziario. L'esame che dovessero tuttora sostenere per essere abilitati agli uffici di cancel-